



LEGGE

CHE ISTITUISCE IL CONGRESSO ANNONARIO

23 Settembre 1919

Art. 1.

- Il Governo della Repubblica delega i piu' ampi poteri esecutivi in materia di approvvigionamenti e consumi al Congresso Annonario riservandosi ogni atto legislativo sulla requisizione dei prodotti alimentari e loro prezzo d'imperio.

Art. 2.

- Il Congresso Annonario ha i seguenti poteri:

- 1) emette ordinanze per l'esecuzione dei Decreti riguardanti gli approvvigionamenti e consumi pei generi di requisizione;
- 2) dispone sui censimenti e denuncie;
- 3) fissa i calmieri di tutti i generi e stabilisce sistemi, mezzi e limiti di approvvigionamenti, di razionamento e di tesseramento;
- 4) provvede a facilitare e a regolare gli acquisti e il consumo dei generi alimentari;
- 5) propone al Governo quei provvedimenti che per essere validi devono ottenere la sanzione del potere legislativo;
- 6) compie di sua iniziativa tutte le operazioni necessarie a raggiungere i fini per i quali è istituito.

L'azienda relativa alla requisizione e distribuzione del grano è gestita direttamente dal Congresso Annonario a mezzo del proprio Ufficio.

L'incarico della distribuzione e della vendita all'ingrosso e al dettaglio di tutti gli altri prodotti requisiti e acquistati è affidata all'Ente Autonomo dei Consumi, il quale ne curerà la vendita al pubblico e la distribuzione agli esercenti, il tutto sotto il controllo del Congresso Annonario.

Art. 3.

- Il Congresso Annonario è composto di 9 membri: il Presidente e due rappresentanti eletti dal Consiglio Generale; un rappresentante degli agricoltori e uno degli esercenti, appositamente convocati dalla Segreteria degli Interni, un rappresentante delle organizzazioni operaie ed impiegati, uno dell'Ente Autonomo, uno del panificio della Società di Mutuo Soccorso.

La Reggenza ha piena facoltà di intervenire alle sedute.

Art. 4.

- Le cariche e le rappresentanze hanno la durata di un anno e vengono rinnovate nel mese di Giugno.

Art. 5.

- I poteri direttivi ed esecutivi del Congresso Annonario sono deferiti ad un comitato formato dal Presidente e da due membri assistito dal Segretario-Contabile.

I poteri direttivi ed esecutivi del Congresso Annonario sono deferiti ad un comitato formato: dal Presidente e di due membri assistiti da un Segretario scelto dal Congresso medesimo e al quale è affidata la direzione dei servizi.

Art. 6.

- Di regola il Congresso Annonario si aduna una volta al mese e straordinariamente ogni volta che la Presidenza e il Consiglio Esecutivo ne ravvisino l'opportunità.

Art. 7.

- I resoconti del Congresso Annonario devono essere presentati al Consiglio Grande e Generale non oltre il 30 Settembre di ogni anno.

Art. 8.

- Per il regolare funzionamento dell'Annona e dell'azienda gestita da essa, il Congresso nomina di anno in anno e a sua scelta:

Un Segretario (se questo ufficio non viene abbinato alla contabilità), un Contabile; tre vice-Segretari o Segretari locali in Città, Borgo e Serravalle; tre magazzinieri ad uno dei quali viene affidato il servizio del magazzino generale ad effetto amministrativo.

E' in facoltà del Congresso di istituire, nei centri rurali piu' lontani, altri magazzini succursali.

Art. 9.

- I compensi al personale vengono proposti dal Congresso ed approvati dal Consiglio Generale.

Art. 10.

- Apposito Regolamento disciplinerà le funzioni e gli obblighi di ciascun incaicato insieme colle modalità e l'orario di servizio, frattanto però si stabilisce:

che al Contabile spetta di emettere i mandati e le reversali, di controllare i versamenti di ogni ufficio, di compilare i bilanci, di tenere in corrente il verbale del Congresso e del Comitato Esecutivo (posto che alla contabilità sia abbinata la segreteria) il copia lettere, l'inventario, la contabilità delle requisizioni e degli acquisti, il movimento magazzino, il giornale mastro, il libro rendite e spese ecc.:

che ai vice-Segretari o Segretari locali spetta di emettere e rinnovare le tessere d'approvvigionamento secondo le norme impartite dall'Ufficio Annonario, di ricevere le domande per l'assegnazione dei cereali, sulle quali si pronuncia direttamente il Congresso Annonario, rimettendo le relative delibere ai Segretari stessi per la esecuzione; di tenere aggiornato il registro delle distribuzioni e dei pagamenti pei quali converrà l'uso di appositi mandati; di effettuare i versamenti delle somme riscosse alla fine di ogni settimana alla Cassa Generale; di prestarsi a tutti gli incarichi d'indole amministrativa che in fatto d'approvvigionamenti, requisizione e disciplina dei consumi, fossero loro conferiti dal Congresso od Ufficio Annonario;

che ai magazzinieri spetta la responsabilità delle merci che loro vengono consegnate colla scorta di fatture che devono distribuire in base a regolari ordinativi; la buona conservazione della merce; la compilazione del movimento magazzino e la tenuta del libro di carico e scarico; l'obbligo di prestarsi a tutte le operazioni di magazzino;

che il servizio di cassa è preferibile sia esercitato dalla Tesoreria Governativa e dal locale Istituto di Credito.

Qualora invece il servizio venga affidato ad un apposito personale rimanga fissato che il Cassiere non deve fare esazioni senza reverse né pagamenti senza regolare mandato, che in cassa non deve tenere che le somme occorrenti alla liquidazione della giornata, depositando le eccedenze nella Cassa di Risparmio, che i prelevamenti devono essere autorizzati dal Presidente; che in apposito libro deve registrare giornalmente tutte le operazioni compiute e deve compilare la situazione giornaliera e settimanale come il Congresso Annonario disporrà.

Gli incaricati che hanno consegna di merci e maneggio di danaro devono essere soggetti al versamento di una congrua cauzione in valuta o in titoli benevisi al Congresso Annonario.

Art. 11.

- L'Ufficio dell'Edilato e l'Ispettorato Politico per tutto quanto riguarda gli approvvigionamenti e i consumi sono in diretta subordinazione del Congresso Annonario.